

TRA SCILLA E CARIDDI IL SUPERSTITE LUPO DI MARE

Qualche riflessione a margine di [Sez. Un., 17 dicembre 2015 n. 12602/2016](#)

di Gioacchino Romeo

Abstract. Il 25 marzo 2016 è stata depositata la sentenza delle Sezioni unite penali, deliberata il 17 dicembre 2015, chiamata a decidere sulla questione della possibilità, per la Corte di cassazione adita con ricorso inammissibile, di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata, né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso.

C'erano molte aspettative, e forse non del tutto giustificate, sugli esiti del giudizio. Avrebbe potuto segnare, sia pure indirettamente, un punto a favore di un'inversione di tendenza di quella giurisprudenza, oramai stabilizzatasi da tre lustri e più, che vuole preclusa la declaratoria della prescrizione in caso di ricorso inammissibile.

Queste aspettative sono andate deluse. Ma frattanto, su un altro versante, quello della sinteticità delle motivazioni dei provvedimenti assunti dalla Corte suprema in sede penale, è intervenuto, il 28 aprile scorso, un decreto del Primo Presidente che rappresenta un primo, timido passo verso una più razionale organizzazione della Corte.

Luci e ombre che si succedono nel quadro di una situazione che rimane sempre grave.

SOMMARIO: 1. La persistente crisi della Corte di cassazione: una discutibile sentenza delle Sezioni unite. – 2. Inammissibilità e prescrizione: una giurisprudenza monolitica? – 3. Ancora sull'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi. – 4. Ragioni di un'antinomia. – 5. Motivazioni stringate: il decreto 28 aprile 2016 del Primo Presidente della Corte. – 6. Epilogo.

1. La persistente crisi della Corte di cassazione: una discutibile sentenza delle Sezioni unite.

Continua l'allegria di naufragi della Corte di cassazione?¹ È difficile dirlo. Segnali non univoci provengono dal "Palazzaccio" romano. Ma non pare ancora riprendere il viaggio, per restare in metafora, il *superstite lupo di mare*.

¹ È il titolo che abbiamo voluto dare, in questa *Rivista*, 12 ottobre 2015, a un'osservazione complessiva sulla condizione nella quale versa il giudizio penale di legittimità all'indomani dell'Assemblea generale della Corte tenutasi a fine giugno 2015.

Cominciamo dalla giurisdizione. Senza esservi tenute, **le Sezioni unite ripetono stereotipi:** accade con la sentenza, qui già pubblicata², cui era stata devoluta la questione della possibilità, per la Corte di cassazione adita con ricorso inammissibile, di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso.

Nel fare cenno all'ordinanza di rimessione del ricorso nel quale si poneva la questione³, avevamo scritto che "in tal modo, si rimette in discussione una delle sentenze delle Sezioni unite⁴ ... che hanno ritenuto preclusa l'operatività della prescrizione in caso di ricorso inammissibile. Non tragga in inganno la circostanza che il ruolo di quella decisione sia (sia stato) il meno significativo ai fini della decongestione del carico di ricorsi per cassazione. L'esperienza di decenni delle vicende che hanno condotto le Sezioni unite a *revirement* giurisprudenziali mostra che questi sono partiti sempre da lontano, allargando il loro ambito strada facendo, anche data la particolare vischiosità della giurisprudenza, soprattutto del massimo Collegio.

È, dunque, possibile e anzi probabile che, in prosieguo di tempo, siano rimessi in discussione i principi affermati dalle sentenze De Luca e Cavalera".

Previsione, come si può verificare dalla lettura della sentenza, clamorosamente smentita, specie per il rilievo, a dire il vero sproporzionato, che le Sezioni unite riservano, non senza una punta di orgogliosa rivendicazione degli approdi terminali, al proprio faticoso percorso ultraventennale sul tema dei rapporti tra cause di inammissibilità del ricorso e cause di non punibilità: quasi a ribadire con forza che si tratta di conclusioni non solo inattaccabili, ma anche irreversibilmente acquisite al patrimonio interpretativo della giurisprudenza di legittimità.

Tra l'altro, come avevamo notato, il circoscritto quesito sottoposto al vaglio della massima istanza di giurisdizione non rappresentava un'occasione specifica per affrontare il tema generale al quale si è fatto cenno, anche se poteva esserlo mediatamente. E per capire il *trend* ermeneutico sarebbe bastato un *obiter* dal quale potessero filtrare gli "umori" interpretativi al più alto livello, a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione di ricevibilità, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di un ricorso proposto innanzi ad essa da condannato che ritiene incompatibile con il principio di certezza del diritto la giurisprudenza oggi celebrata: evento certamente non ignoto ai massimi giudici nazionali.

Le Sezioni unite **hanno preferito la strada del *repetita iuvant***, indugiando in argomenti noti, ma non dissipando dubbi e anzi rischiando di innescare, con l'insistito *leit-motiv* di una inammissibilità "preclusiva", una *querelle* dagli esiti imprevedibili con i giudici sopranazionali. Specie perché, con una certa leggerezza, non diversamente da un *iudex in causa propria*, si sono avventurate *extra moenia*, sul terreno del giudizio di compatibilità della loro ricostruzione sistematica con i diritti garantiti dagli artt. 6, §§ 1 e 2, e 7, § 1, CEDU⁵, proclamando che "non v'è alcuna violazione delle garanzie di

² Si tratta di Sez. un., 17 dicembre 2015 n. 12602/2016, Ricci, *retro*, 31 marzo 2016.

³ In [Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione](#), in questa *Rivista*, 12 ottobre 2015.

⁴ Sez. un., 22 marzo 2005 n. 23428, Bracale, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, 561.

⁵ V. § 13.4 del *Considerato in diritto*.

equità, razionalità e ragionevole durata del processo (art. 6, § 1, CEDU), né del diritto di presunzione d'innocenza della persona fino a pronuncia definitiva di colpevolezza (art. 6, § 2, CEDU), né della garanzia di prevedibilità di tutte le conseguenze negative – anche sotto il profilo della tutela processuale – della condotta realizzata (art. 7, §1, CEDU): il tutto senza citare alcun pertinente precedente della giurisprudenza europea e certamente nella consapevolezza che una spada di Damocle pende su tale ricostruzione a seguito del ricorso che si è più sopra ricordato⁶.

Nell'economia della decisione, sarebbe comunque bastato riprendere la motivazione che a suo tempo sorreggeva Sez. un., Bracale⁷, considerato che il principio enunciato non sembra molto diverso.

Lì si leggeva testualmente: "l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3), preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio."

Qui si legge: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, ma non eccedeva nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso".

Merita, però, riprodurre la massima ufficiale estratta dalla sentenza Bracale, perché le Sezioni unite si attardano in una contestazione sottile, per quanto irrilevante, del suo contenuto, ritenuto potenzialmente foriero di fuorvianti illazioni. Recita così: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle

⁶ Che le affermazioni delle Sezioni unite appaiano piuttosto spericolate si evince da numerose decisioni della Corte EDU: *ex multis*, [Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna](#) in questa *Rivista*, 30 ottobre 2013, con commento di MAZZACUVA; sez. III, 9 luglio 2013, Ciobanu c. Italia e Romania, consultabile a [questo indirizzo](#).

Nella prima scrivono i giudici di Strasburgo che "la «qualità della legislazione» implica che se una legge interna autorizza la privazione della libertà essa deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione per evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà (si veda Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 50, Reports 1996-III). Il criterio di «regolarità» fissato dalla Convenzione esige che qualsiasi legge debba essere sufficientemente precisa da consentire alla persona – se necessario, con opportuna consulenza – di prevedere, in misura ragionevole alla luce delle circostanze, le conseguenze che una data azione può comportare (si veda Baranowski c. Polonia, n. 28358/95)".

Nella seconda, affermano che "è evidente che una divergenza di giurisprudenza di questo tipo non era tale da permettere di prevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che potevano derivare da un determinato atto. In queste condizioni, la Corte conclude che la legislazione rumena pertinente non soddisfaceva il criterio di «prevedibilità» di una «legge» ai fini dell'articolo 5 § 1 della Convenzione".

Ora, le ondivaghe posizioni e motivazioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai casi concreti esaminati, dalle quali non si riesce a comprendere non tanto il principio enunciato in astratto, quanto come esso venga – a volte con estrema disinvoltura – applicato in concreto (del che diamo vari esempi nel seguito) non sembrano in linea con la giurisprudenza d'Oltralpe.

⁷ Sez. un., 22 marzo 2005 n. 23428, Bracale, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, 561.

doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice⁸”.

Osservano le Sezioni unite che “la massima ufficiale di Sez. U, Bracale può creare effettivamente qualche equivoco nella parte in cui testualmente recita che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione [...] preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio [...] l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice». Dall'attenta lettura di questa sentenza, però, si evince che il principio in essa affermato è chiaramente riferibile al caso in cui, nonostante la mancata declaratoria nella sentenza impugnata della prescrizione già maturata, il ricorrente si sia limitato a dedurre con il ricorso censure generiche e, quindi, inammissibili, senza dolersi dell'omessa applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. da parte del giudice di merito.”

Non è chiara la rilevanza dell'inciso relativo all'art. 129 c.p.p.: pare evidente che il giudice al quale non fosse sfuggita la maturazione del termine di prescrizione del reato l'avrebbe dovuta dichiarare d'ufficio in applicazione di tale articolo; né si vede in che cosa sarebbe cambiato il principio se nel testo della massima fosse stato omissivo l'inciso “ai sensi dell'art. 129 c.p.p.”; per di più, nel testo dell'ordinanza di rimessione si era testualmente affermato, perché motivi di ricorso in tal senso erano stati proposti, che «si ripropone dunque all'attenzione della Corte la questione *se, in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, possa dichiararsi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello ma non dedotta né rilevata da quel giudice*».

È, però, vero che mentre la sentenza Bracale fa riferimento alla preclusione, in presenza di un atto di impugnazione inammissibile, della possibilità di dichiarare la prescrizione maturata precedentemente ad esso o di rilevarla di ufficio, la massima sembra riferirsi solo a una prescrizione maturata prima della sentenza d'appello e quindi parrebbe lasciare aperta la porta alla possibilità che la prescrizione del reato sia dichiarata quando essa maturi dopo la sentenza di appello e prima della decisione sul ricorso per cassazione: ipotesi lessicalmente assumibile, ma logicamente esclusa, una volta che addirittura la prescrizione del reato precedente alla sentenza di secondo grado non sia né suscettibile di declaratoria d'ufficio, né deducibile con ricorso, se inammissibile.

È, poi, **discutibile partito quello di dare per scontato**, come fa la sentenza, **che nella giurisprudenza di legittimità**, dopo le plurime decisioni delle Sezioni unite sui rapporti tra cause di inammissibilità del ricorso e cause di non punibilità, **non si riscontrano “orientamenti contrari al principio di diritto che nega, in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, la rilevabilità *ex officio* della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, a prescindere**

⁸ *Ced Cass.*, n. 231164.

dal fatto che detta causa estintiva si sia verificata prima o dopo la presentazione del ricorso.”

2. Inammissibilità e prescrizione: una giurisprudenza monolitica?

Ma le cose stanno davvero così? Si potrebbero avere sorprese sgradite spigolando nel *mare magnum* dell’archivio delle sentenze penali.

Si apprenderebbe, ad esempio, che il tempo intercorso tra la sentenza irrevocabile e la riapertura del giudizio per ricorso *ex art. 625-bis* c.p.p. si computa nel *tempus ad prescrivendum* e che la Corte debba rilevare *ex officio* l’avvenuta maturazione della causa estintiva; ed è affermazione davvero singolare, se si pensa che nessuna attività processuale si è svolta in quel periodo⁹.

Ancora: si apprenderebbe che in processi – nei quali era stata dedotta come specifica censura la prescrizione del reato sopravvenuta alla sentenza impugnata – definiti con dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, è elevato, e dunque statisticamente significativo, il numero di richieste del Procuratore generale di annullamento senza rinvio: donde l’idea che sia una favola quella per cui esista *in rerum natura* – come pur si continua a ripetere nelle sentenze – una chiara, precisa e ben identificabile linea di demarcazione tra motivi infondati e motivi “manifestamente infondati” del ricorso.

Ne avevamo già scritto¹⁰, avvertendo che dalla lettura di molte sentenze sorgeva “il sospetto che le valutazioni delle sezioni ordinarie in ordine alla semplice infondatezza dei motivi di ricorso (che, a termine di prescrizione maturato, darebbe ingresso a un annullamento senza rinvio) o alla manifesta infondatezza (che precluderebbe la declaratoria di prescrizione) siano ad elevato tasso di discrezionalità e non sempre condivisibili quanto a motivazione”, precisando che “un sospetto, naturalmente, non è una certezza” e che “sarebbe servita una ricerca di non semplice esecuzione” per una conferma.

A tal fine, abbiamo deciso di cimentarci con l’impresa: *facilis descensus Averno*, ma poco agevole la risalita. E **la ricerca**, una volta addentratasi nell’enorme archivio delle sentenze penali della Corte, si è dovuta arrendere dinanzi all’enormità del compito, limitandosi a un’indagine a campione sulla giurisprudenza dell’ultimo anno, scelto non a caso, proprio per l’insistita affermazione di quell’*idolum theatri* che vuole

⁹ Così, Cass., sez. IV, 26 marzo 2014 n. 36226 e sez. VI, 4 aprile 2012 n. 44206, inedite. Ma già in tal senso sez. IV, 7 novembre 2001 n. 7726/2002, non massimata sul punto. Addirittura, mentre la Corte proclama inapplicabile la più favorevole disciplina della prescrizione contenuta nella legge n. 251 del 2005 in procedimenti nei quali, al momento della sua entrata in vigore, sia stata già pronunciata sentenza di primo grado, anche se assolutoria (sez. IV, 14 luglio 2011 n. 32152), sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 9197, ritiene applicabile nel giudizio *ex art. 625-bis* le più favorevoli regole sulla prescrizione della citata legge 251/2005. Scenari, come si vede, tutt’altro che coerenti. Ma, soprattutto, difficilmente compatibili con il verbo delle Sezioni unite.

¹⁰ Sempre in *Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione*, in questa *Rivista*, 12 ottobre 2015.

non ambiguo il confine tra infondatezza e manifesta infondatezza dei motivi anche nelle più recenti pronunce della Corte. **E gli esiti hanno smentito** ancora una volta, com'era d'altronde agevolmente prevedibile, **la troppo frettolosa affermazione delle Sezioni unite**.

Vediamo qualche esempio.

Sez. VI, 16 aprile 2015 n. 25905¹¹, incorre in un evitabile infortunio. Chiamata, tra l'altro, a decidere sulla eccepita prescrizione del reato, replica alle censure formulate, negandone l'avvenuta maturazione per la necessità di computo di un periodo di sospensione disposta *ex art. 2-ter* d.l. n. 92/2008 per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. e afferma che non può aver luogo *de plano*, ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio. A sostegno cita, tra i precedenti, una decisione di segno contrario (sez. II, 13 novembre 2012 n. 3343/2013¹²) che, in fattispecie analoga, aveva escluso l'effetto sospensivo del corso della prescrizione, annullando senza rinvio la decisione impugnata per essere il reato prescritto. Conclusione: ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, a fronte di una requisitoria con la quale il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, sul presupposto della semplice "infondatezza" dei motivi di ricorso.

Decisione irreversibile: qui non può avere ingresso la costante giurisprudenza che ammette il ricorso straordinario per errore di fatto quando la Corte per svista percettiva non abbia rilevato l'avvenuta prescrizione del reato al fine della revoca della precedente sentenza e contestuale annullamento senza rinvio di quella impugnata. Si tratterebbe, infatti, di errore di diritto e non di carattere percettivo.

Ancora. Sez. II, 14 aprile 2015 n. 33428, inedita, esclude che ricorra nullità della sentenza se la valutazione delle prove è eseguita da giudice diverso da quello dinanzi al quale le stesse sono state acquisite, ma non dà atto che la giurisprudenza sul punto non è univoca e che, ancora qualche mese prima, pronunce di legittimità hanno affermato il contrario¹³ e dichiara "manifestamente infondati" i motivi di ricorso. Anche qui il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento della sentenza.

Ma davvero può ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi un ricorso che ne propone uno sul quale la giurisprudenza di legittimità è controversa? Più che lecito, dunque, dubitare dell'esattezza delle conclusioni; altrettanto plausibile l'ipotesi di una strumentalità della decisione ad evitare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato.

Leggiamo ancora.

Sez. I, 20 ottobre 2015 n. 47179, inedita, in un caso nel quale si era dedotto, con motivo nuovo, che, successivamente al giudizio d'appello, era stato introdotto nel codice penale l'art. 131-*bis* (causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto), di immediata applicazione secondo il paradigma dell'art. 2 c.p., pur concordando con

¹¹ In *Ced Cass.*, n. 263810, ma non massimata sul punto.

¹² In *Ced Cass.*, n. 254778, ma non massimata sul punto.

¹³ Sez. V, 7 gennaio 2015 n. 6432, in *Ced Cass.*, n. 263424.

questa prospettiva, dichiara il motivo manifestamente infondato. Seguiamo la motivazione: “Al riguardo, non può prescindersi dalla considerazione del circoscritto perimetro dei poteri cognitivi, propri del giudizio di cassazione, nel quale non sono consentiti accertamenti di fatto; pertanto, il concreto riconoscimento della non punibilità per speciale tenuità del fatto postula la verifica dell’astratta applicabilità dell’istituto alla stregua dei parametri normativi di riferimento e, in caso di esito positivo, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché proceda alla relativa declaratoria sulla scorta dell’apprezzamento in concreto dell’effettiva gravità della fattispecie. In tal senso risulta essersi pronunciata questa Corte, sez. 3^a con la sentenza nr. 15449 del 15/4/2015, Mazarotto, rv. 263308 (in senso conforme anche sez. 3^a, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, rv. 263693; sez. 4^a, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, rv. 263496) alle cui affermazioni di principio si ritiene di dover dare continuità per la loro piena condivisione.” Conclusione: ricorso dichiarato inammissibile perché “nel caso di specie la considerazione in questa sede conducibile induce ad escludere che nei gradi di merito i fatti di reato siano stati apprezzati come di speciale tenuità”. Decisione corretta? È dubbio. Che sia coerente con i precedenti citati non toglie che qualcosa strida nel tessuto argomentativo: se il giudizio di cassazione è connotato dal “circoscritto perimetro dei poteri cognitivi”, per cui gli accertamenti di fatto, monopolio del giudice di merito, sono esclusi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata non dovrebbe essere obbligato, una volta che la normativa applicabile imponga una valutazione della particolare tenuità del fatto preclusa alla Corte di cassazione? E quest’ultima non varca i confini della sua cognizione se si arbitra di dedurre dalla semplice lettura degli atti che il giudice di merito l’abbia esclusa?

Notiamo che in un caso analogo (illegittimità costituzionale *in parte qua* dell’art. 630 c.p. dichiarata con sentenza 23 maggio 2012 n. 68¹⁴) la Corte di cassazione aveva *illo tempore* ritenuto che, a fronte di motivi di ricorso “involgenti la valutazione della maggiore o minore gravità del reato, dunque implicitamente l’astratta possibilità che il fatto potesse essere considerato di lieve entità ... ogni verifica di merito delle emergenze processuali sullo specifico punto, preclusa in questa sede, previa declaratoria di annullamento con rinvio, va rimessa al giudizio della Corte territoriale¹⁵”.

Dulcis in fundo: la motivazione di un’altra sentenza – voce dal sen fuggita – incorre in un significativo *lapsus*. È il caso di sez. III, 17 febbraio 2016 n. 15412, inedita, che, dopo un esame dettagliato e puntiglioso di varie censure, corredato anche di riferimenti a giurisprudenza sopranazionale, e il richiamo a quella domestica, dichiarata “pressoché costante” (ma non univoca) su un certo tema, qualifica infondato il terzo motivo, per concludere che il ricorso è inammissibile “per manifesta infondatezza dei motivi”.

¹⁴ In questa *Rivista*, 26 marzo 2012, con commento di GRIECO, [Illegittimo l’art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per fatti di lieve entità](#).

¹⁵ In *Ced Cass.*, n. 253471. Sulla stessa linea sez. I, 9 maggio 2013 n. 37433, inedita.

Tiriamo le somme: in nessuno dei casi ricordati appare “fondata” – si perdoni il bisticcio di parole – la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

De hoc satis. La Corte oscilla tra infondatezza e manifesta infondatezza in modo all’evidenza casuale, per non dire arbitrario, ed è forte la sensazione che troppo spesso inclini per la seconda delle due ipotesi **al solo fine di non dichiarare la prescrizione del reato.** Scricchiola l’insistito edificio interpretativo delle Sezioni unite.

3. Ancora sull’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi.

Ma, sempre a margine della sentenza Ricci è **utile qualche altra riflessione:** la prima **sul tema generale dell’inammissibilità del ricorso,** la seconda **sulla stringatezza delle motivazioni.**

Cominciamo dalla prima.

Se l’estrema labilità del confine che separa “infondatezza” e “manifesta infondatezza” dei motivi di ricorso pone il problema della “certezza del diritto”, come declinato dalla Corte di Strasburgo – dinanzi alla quale, come abbiamo ricordato nello scritto citato nell’*incipit* di queste riflessioni, pende un ricorso, dichiarato ricevibile, avente ad oggetto la compatibilità della giurisprudenza interna su inammissibilità per “manifesta infondatezza” e cause di non punibilità (*id est*, prescrizione) – sotto altro profilo appare censurabile la ricostruzione delle Sezioni unite. È quello della “legalità della pena”, in virtù del quale “nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale” (art. 7 CEDU). Corollario del principio è che nessuno può essere condannato per una condotta illecita, una volta che sia spirato il termine massimo stabilito dalla legge per la sua prescrizione. In breve: se la prescrizione è una causa di estinzione del reato determinata dal decorso di un determinato periodo di tempo, stabilito in modo preciso dalla legge, il suo avvenuto compimento, incida o non sulla punibilità, non può essere affidato, neanche mediamente, alla decisione di un giudice.

Si può discutere, ed è questione controvertibile, se l’istituto della prescrizione sia coesistente a qualsivoglia sistema penale o quanto il *tempus ad prescrivendum* debba essere lungo, in rapporto alla gravità del fatto e alla durata prevedibile dell’accertamento giudiziale. Ma non si può discutere sul fatto che, una volta disciplinate dalla legge penale le modalità di computo del tempo necessario alla prescrizione del reato, l’unica operazione consentita al giudice del processo sia quella di verificare se quel tempo si sia compiuto o no prima della pronuncia di una condanna irrevocabile¹⁶. **Negare una prescrizione maturata,** confermando una

¹⁶ Non viene qui in rilievo il tema della riconducibilità, su un piano generale, dell’istituto della prescrizione all’area del diritto sostanziale, con le connesse garanzie di divieto di applicazione retroattiva e conseguente illegittimità di modifiche *in peius*: riconducibilità non solo largamente esclusa in dottrina (si rimanda, per tutti, alla ricca ricognizione di VIGANÒ, [Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche](#)

condanna, non per una svista nel computo del tempo necessario al suo compimento, ma **per ossequio a una non incontrovertibile interpretazione *contra reum* di regole processuali equivale in sostanza ad infliggere una pena non stabilita dalla legge, ma affidata, di volta in volta, alla valutazione del giudice.**

Nel nostro sistema processuale non esiste alcuna disposizione che preveda la sospensione del termine di prescrizione dopo una condanna di merito, per cui il termine continua a decorrere in pendenza di impugnazione della sentenza: sistema criticabile quanto si voglia, ma non eludibile da parte dell'interprete. Neanche è previsto, in nessuna norma del codice di rito, che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione determini ricadute sul corso della prescrizione la quale ha da obbedire solo al comando della legge sostanziale, che non prevede, tra le cause di interruzione e di sospensione, determinate pronunce giudiziali, e, com'è ovvio, non può essere applicata oltre i casi stabiliti con un'interpretazione *in malam partem*: cosa che, in modo surrettizio, avviene con quella, ripetuta come un mantra dalle Sezioni unite, di una inammissibilità del ricorso preclusiva dell'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione.

Per altro verso, in materia di impugnazioni, il principio di tassatività e tipicità opera non solo quanto all'esperimento dei mezzi possibili, ma **anche quanto a irrogazione delle sanzioni conseguenti al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità.** Difatti, l'art. 616 c.p.p. dispone che "con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato¹⁷."

[riflessione sul merito delle questioni e sulla reale posta in gioco](#), in questa *Rivista*, 9 maggio 2016), ma non condivisa neanche dalla Corte EDU (sent. 22 giugno 2000, Coëme vs. Belgio, secondo la quale non contrastava con l'art. 7 della Convenzione una legge belga che prolungava con efficacia retroattiva i termini di prescrizione di un reato).

È, peraltro, *ius receptum*, sia nella giurisprudenza costituzionale (tra le tante, 1°8.2008 n. 324: "la prescrizione, quale istituto di diritto sostanziale, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della retroattività della norma più favorevole, in quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva (sentenza n. 393 del 2006)»"), sia in quella ordinaria (*ex multis*, sez. VI, 30 ottobre 2013 n. 44261, *Ced Cass.*, n. 256864: "il regime dell'istituto della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è necessariamente sottoposto alla riserva assoluta di legge di cui all'art. 25 Cost."), quello dell'appartenenza dell'istituto della prescrizione alla "punibilità", e quindi alle garanzie imposte dall'art. 25 Cost.; ed è, in qualche misura, paradossale che la stessa Corte di cassazione, così tenacemente arroccata su una giurisprudenza ipergarantista sulla prescrizione come istituto di diritto sostanziale, sia, per altro verso, così refrattaria a dichiararla pur quando il tempo per il suo compimento sia decorso.

¹⁷ Com'è noto, la Corte costituzionale con sentenza 13 giugno 2000 n. 186 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 616 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

La legge non contempla alcun'altra sanzione e la "non applicazione" della prescrizione in caso di ricorso dichiarato inammissibile per ragioni diverse da quelle – oggettivamente rilevabili – che non abbiano consentito, se non apparentemente, il formarsi di un rapporto di impugnazione (le cause di "inammissibilità originaria" del codice Rocco; es.: ricorso proposto da persona non legittimata, oppure non sottoscritto, oppure proposto fuori termine, e così via), ma dipendenti da una valutazione discrezionale del giudice (es.: genericità o manifesta infondatezza dei motivi, a volte anche loro "novità") appare, nella sostanza, una sanzione *extra legem*, perché oblitera le regole sui termini di prescrizione del reato previste dal codice.

Quanto alla manifesta infondatezza, come ricorda anche la sentenza Ricci, la prima decisione sul tema nel vigore dell'attuale codice di procedura penale¹⁸ aveva testualmente affermato: "Del resto se si pone mente all'attività cognitiva occorrente per rilevare che i motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o non dedotti in appello, ci si avvede che essa comporta un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali e che nel caso in cui questo esame faccia emergere una causa di non punibilità, non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla disposizione dell'art. 129 c.p.p. È da aggiungere che il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile, che però agli effetti pratici non è fonte di conseguenze radicalmente diverse se concerne solo l'alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l'inammissibilità per manifesta infondatezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p."

Tra gli argomenti a sostegno del suo assunto, la sentenza Ricci evoca anche l'istituzione della cd. sezione-filtro ad opera della legge n. 128 del 2001. Dopo aver premesso che "la riforma normativa conferma che la verifica sull'ammissibilità del ricorso ha natura prioritaria e autonoma rispetto alla trattazione del merito" (del che nessuno aveva mai dubitato), proclama che "è sintomatico ... che nella legge n. 128 del 2001 non v'è alcuna riserva sulla eventuale operatività dell'art. 129 c.p.p.", deduce da ciò "il carattere assorbente e preclusivo della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ove ritenuta". Percorso logicamente oscuro: non si capisce perché l'applicazione

inammissibilità. Nella sentenza si può leggere, in filigrana, anche un implicito avallo alla prospettiva rappresentata nel testo.

¹⁸ Cass., Sez. un., 11 novembre 1994 n. 21, in *Cass. pen.*, 1995, 1165: una sentenza, quest'ultima, che avevamo all'epoca criticato, forse senza un'adeguata valutazione della portata complessiva delle sue affermazioni (ROMEO, *Inammissibilità originaria e sopravvenuta dell'impugnazione: un'occasione perduta sulla strada del miglior funzionamento della Corte di cassazione*, in *Mass. pen.*, 1995, p. 249 ss.); ma nello senso della sentenza e sotto il vigore del vecchio codice, prima delle più recenti, opposte, posizioni, CORDERO, *Procedura penale*, 1987, 917-918, secondo il quale "... le questioni interpretative sfuggono al *mos geometricus*: c'è molto d'alogico nelle mediazioni testo-norma; sono variamente manipolabili i testi; a volte una buona norma esce da manipolazioni filologicamente avventurose. La prassi, ad esempio, distingue le cause d'inammissibilità in originarie (quando l'atto impugnato sia già irrevocabile: art. 576²) e sopravvenute, postulando come possibile, nel secondo caso, il proscioglimento *ex art. 152*¹... contano qualcosa anche le ragioni politiche ispirate dal *favor innocentiae*; insomma, merita consenso la conclusione sintatticamente debole".

dell'art. 129 c.p.p. debba essere subordinata a una riserva, e quindi perché e di che cosa sia "sintomatica" l'assenza della riserva. È, poi, percepibile *ictu oculi* lo iato, con le precedenti considerazioni, della conclusione finale sul carattere "preclusivo" della declaratoria di inammissibilità.

D'altra parte, la lettura del testo di legge non autorizza conclusioni simili, quando si limita ad attribuire al presidente della Corte di cassazione che rilevi una causa di inammissibilità dei ricorsi il potere di assegnarli ad apposita sezione – la quale, peraltro, se non dichiara l'inammissibilità, gli restituisce gli atti – ma nulla dispone sui rapporti tra inammissibilità e cause di non punibilità; e *pour cause*, prevedendo solo un meccanismo per lo snellimento del lavoro della Corte e la decongestione dei ruoli delle sezioni "ordinarie" dal carico di ricorsi di quasi certa inammissibilità (decongestione che avverrebbe allo stesso modo, o forse addirittura in misura maggiore, se in ipotesi si ritenesse, contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale dominante, che la decisione finale debba essere di annullamento senza rinvio per prescrizione: si potrebbero adottare dei moduli a stampa precompilati).

Al fondo del rilievo delle Sezioni unite c'è un ragionamento del tipo: la rilevazione di una causa di inammissibilità comporta sempre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché non compatibile con una prescrizione maturata in un momento successivo alla formazione del giudicato, non essendo idoneo il ricorso inammissibile a introdurre un ulteriore, valido grado di giudizio. *Ergo*, se si ritiene il ricorso inammissibile, non può trovare ingresso un annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato. Sillogismo fallace: a tacer d'altro, la Corte dovrebbe spiegare perché, in caso di ricorso sorretto da motivi infondati, e quindi da rigettare, sul dispositivo di rigetto prevale quello di annullamento per prescrizione, se maturata. Dunque, un *idolum theatri* (quello per cui anche le inammissibilità di ricorsi tempestivamente proposti da soggetti legittimati e corredati da motivi "non nuovi" troncano il processo al momento della sentenza impugnata), che da oltre quindici anni viene acriticamente ripetuto.

Non è un caso che, in questo punto della motivazione, si inseriscano rilievi critici, inconsueti in una sentenza delle Sezioni unite, a un ordine del giorno presentato nel corso dei lavori preparatori della legge n. 128 del 2001, accolto dal Governo, nel quale si muovevano critiche all'approdo interpretativo della sentenza De Luca, qualificato come «opinabile nel merito» e «difficilmente comprensibile sul piano del metodo», nonché come espressione paradigmatica dello sconfinamento del potere giurisdizionale nelle prerogative riservate al legislatore (*inter alia*, in esso si sarebbe fatto "ricorso suggestivamente ad affermazioni superficiali ed apodittiche").

Si può concedere che gli ordini del giorno parlamentari non vincolano i giudici, se pure spesso questi ultimi vi facciano ricorso in caso di difficoltà nel ricostruire una certa *voluntas legis*; ma è sicuramente molto opinabile che gli argomenti della sentenza De Luca siano incontrovertibili e che essi si possano considerare elaborati "in stretta aderenza al dato normativo", come vorrebbe la pronuncia della quale qui si discute. E, soprattutto, non appartiene allo stile di una Corte suprema l'esternazione, in una

sentenza, dell'addebito, a un altro potere dello Stato, di affermazioni suggestive, superficiali e apodittiche.

A una Corte che sembra rivendicare non solo primato nell'interpretazione, ma anche sottigliezza logica, a fronte dell'altrui approssimazione (*forse tu non pensavi ch'io s'è loico fossi*) si potrebbe, sempre con il poeta, replicare: *tu stesso ti fai grosso col falso immaginar, sì che non vedi ciò che vedresti, se l'avessi scosso*.

4. Ragioni di un'antinomia.

Si è ricordato il carattere paradossale di una giurisprudenza che, mentre appare irremovibile nella difesa della natura "sostanziale" della prescrizione, con le conseguenze, in tema di *favor rei*, che sono connesse a tale qualificazione, sia così restia a correggersi su un punto che involge diritti fondamentali, rifiutando ogni *revirement* sul fronte *inammissibilità/cause di non punibilità*.

Perché tutto questo? Di sicuro è forte la difesa orgogliosa della dignità del processo penale, la quale non potrebbe tollerare l'abbandono della dicotomia *inammissibilità-preclusione* alla prescrizione che, agli occhi della Corte suprema, potrebbe essere letto, dall'esterno, come una sorta di dichiarazione di resa incondizionata all'abuso del processo. E, a seguire, gioca un ruolo altrettanto rilevante la probabile congettura, sol che si invertisse la rotta, di un aumento elefantico dei ricorsi (tutti intesi ad ottenere una certificazione dell'avvenuta prescrizione), con la vanificazione dell'effettività della pena e, soprattutto, con un aggravio incontenibile del loro numero (peraltro quasi certamente indolore, perché sarebbe facile predisporre una modulistica idonea, in definitiva, a compensare ampiamente il pur ridotto studio che attualmente il 40% dei ricorsi dirottati verso la settima sezione penale richiede).

Di qui l'immagine del naufrago – evocata nel titolo delle presenti note – che si muove tra Scilla e Cariddi, tra la difesa della dignità del processo e degli interessi della collettività, da un lato, e quella dei diritti individuali (e anche della rinuncia a forzature interpretative), dall'altro.

Come già osservato¹⁹, però, non si può essere d'accordo né sul presupposto, e cioè che la dignità del processo debba essere salvaguardata dai giudici, né con il mezzo utilizzato che, pur rivolto in ipotesi alla realizzazione di un fine commendevole, dovrebbe essere estraneo alla logica nella quale si muove la giurisdizione. Per di più, sotto il profilo della mera convenienza, la strategia non è risultata utile al fine cui era destinata, e cioè quello di scoraggiare ricorsi meramente dilatori. E la conferma viene ora dal decreto del Primo Presidente della Corte 28 aprile 2016, sul quale ci si soffermerà tra breve: nel primo trimestre del 2016 sono pervenuti alla Corte 735 ricorsi penali in più rispetto a quelli del trimestre precedente, per un totale di 13.420 ricorsi, pari a un incremento di circa il 6%. Con la non remota prospettiva, persistendo la percentuale di aumento ricordata, di raggiungere e superare i 60.000 ricorsi annui.

¹⁹ In *Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione*, cit.

L'opposta opzione interpretativa, che renderebbe immune l'operato della giurisdizione nazionale da possibili rilievi della Corte EDU, sembra, al contrario, l'unica a porre le autorità di governo e il potere legislativo di fronte alle proprie responsabilità e ad avere una funzione sollecitatoria per una profonda riforma della disciplina della prescrizione, unico rimedio seriamente praticabile per risolvere, se non la crisi in cui versa la Corte di cassazione, almeno l'*impasse* cui si è accennato, pur nella consapevolezza che il suo cammino si presenta oggi, come è stato lucidamente osservato²⁰, irto di difficoltà: alla fine anche su questo versante la "supplenza" giudiziaria alle gravi omissioni di altri poteri non pare sin qui avere pagato.

5. Motivazioni stringate: il decreto 28 aprile 2016 del Primo Presidente della Corte.

Last, but not least, la doverosa stringatezza della motivazione.

L'argomento non è casuale. E viene a proposito evocato, perché, come accennato, successivamente al deposito della sentenza, **è stato adottato, il 28 aprile scorso, dal Primo Presidente della Corte un provvedimento che merita particolare attenzione** nella prospettiva di una razionalizzazione del suo funzionamento.

Questo provvedimento si iscrive in una logica di continuità degli esiti dell'Assemblea generale della Corte del 25 giugno dello scorso anno e del protocollo d'intesa tra Prima Presidenza e Consiglio nazionale forense stipulato il 17 dicembre 2015²¹, ma trova il suo precedente specifico nel decreto 22 marzo 2011 emanato dal Primo Presidente dell'epoca relativamente al settore civile e si inserisce in una lunga tradizione di attenzione verso la motivazione stringata che risale alla fine del secolo scorso, quando Presidenti della Corte più volte avevano richiamato l'attenzione dei consiglieri a ridurre all'essenziale il tessuto della motivazione, conformemente a quanto prevede il codice di procedura penale all'art. 546.

L'odierna formalizzazione di pregresse, plurime e reiterate raccomandazioni sottintende una loro larga elusione, come del resto implicito nella relazione Agrò all'Assemblea generale della Corte del 25 giugno 2015 sul punto delle motivazioni semplificate. Ripeteva in quella occasione l'illustre magistrato: "Non mi nascondo che tanto viene a toccare sensibilità letterarie di molti colleghi, ma deve anche in questa materia operarsi la già richiamata rivoluzione copernicana, o meglio un «Torniamo allo Statuto», che nella specie è il richiamato articolo 546 del codice di rito.

Naturalmente e ad evitare equivoci, questa semplificazione non deve in alcun modo riverberarsi sulla valutazione professionale del redattore. Di qui la clausola espressa che tali sentenze non dovranno essere oggetto di estrazione."

Queste chiare parole sono transitate nel recente decreto del Primo Presidente in termini molto più severi, nel senso che **il ricorso alla motivazione semplificata delle**

²⁰ VIGANÒ, *Il caso Taricco cit.*, 34, il quale giustamente rileva che "le difficoltà di un simile intervento non possono essere a buon mercato sottovalutate, come dimostrano già le varie autorevoli voci che si stanno levando *contro* ogni ipotesi di allungamento o di ristrutturazione dei termini prescrizionali."

²¹ In questa *Rivista*, 24 dicembre 2015.

sentenze penali – oggetto, come già prescritto dall’omologo decreto del 2011 per il settore civile, **di una deliberazione collegiale** – costituisce onere il cui assolvimento può avere delle ricadute sulla carriera dei consiglieri della Corte, in quanto – recita il punto V del provvedimento – “i Presidenti di sezione devono indicare nell’ambito dei rapporti informativi per la valutazione di professionalità del magistrato, tra i dati che assumono rilievo positivo, la capacità del magistrato di redigere sentenze in forma semplificata”. Ad imporlo sarebbe il capo V, punto 2, della circolare 8 ottobre 2007 n. 20691 del Consiglio superiore della magistratura ss. mm. in materia di “nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati²²”.

La deliberazione collegiale alla quale si è appena accennato **va assunta** (e di essa resta traccia anche nel primo foglio della sentenza) **tutte le volte che la Corte decide su ricorsi che “non richiedono l’esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio, o attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, [...] con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte”**.

È molto difficile che i possibili, remoti profili sanzionatori appena evocati trovino pratica attuazione: si troverà mai qualche presidente di sezione che ometterà di segnalare la capacità del consigliere di redigere una motivazione semplificata? E ammesso che si trovi, il Consiglio superiore della magistratura davvero potrà attribuire un peso decisivo al *deficit* segnalato?

Notiamo, poi, che questo provvedimento appare sbilanciato sia rispetto a quanto dieci mesi prima era stato deliberato dall’Assemblea generale (al punto 27 del relativo documento finale si auspicava allora, *sic et simpliciter*, “l’estensione anche al penale del modello di decisione semplificata di cui al decreto del Primo Presidente del 22 marzo 2011”, con espressa esclusione di ricadute “sulla valutazione professionale del redattore”), sia con quanto deciso proprio da quest’ultimo decreto, nel quale è assente il richiamo a possibili effetti pregiudizievoli sul piano dei profili di carriera²³.

²² Il punto richiamato della circolare 20691/2007 del Consiglio superiore della magistratura così recita testualmente:

“a) gli indicatori della capacità sono costituiti:

- dalla chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati, come accertati dall’esame degli atti acquisiti a campione nonché di quelli, eventualmente prodotti dell’interessato; per i magistrati con funzione inquirente, inoltre, dall’impiego di corrette tecniche di indagine, desumibili dai suindicati atti nonché dal rapporto informativo del capo dell’ufficio relativamente alla generalità degli affari trattati; per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, anche dalla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento, desunta dal rapporto informativo del Procuratore Nazionale Antimafia.”

²³ Si veda il [sito della Corte di Cassazione](#). Da notare che, nel dispositivo del decreto c’è un invito, non un ordine, ai collegi delle sezioni civili. L’asimmetria rilevata fra trattamento riservato ai consiglieri addetti al settore civile e quello previsto per i consiglieri del settore penale introduce certamente un elemento di ingiustificata disparità il quale rende molto problematica l’applicazione della regola che vuole ricadute sul

Difficile, poi, che questa diversità di effetti possa rimanere indenne da censura, in caso di vaglio eventualmente devoluto al giudice amministrativo. Si potrà obiettare che in ogni caso opera la disposizione della circolare del Csm, valevole per tutti i magistrati: ma qui, in più, c'è un dovere di segnalazione del Presidente di sezione che pare non armonizzarsi con quanto previsto per i consiglieri del settore civile.

Va, poi, aggiunto, per quel che vale, che nel protocollo d'intesa 17 dicembre 2015 tra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense era espressamente prevista l'inapplicabilità di sanzioni processuali per il caso di eventuali violazioni del protocollo (ovvio: lo impone la regola di tassatività delle invalidità); né si faceva cenno, per altrettanto ovvi motivi, a una valutazione deontologicamente negativa del difensore che nella redazione di atti difensivi avesse ecceduto dai limiti imposti dall'accordo.

È, quindi, abbastanza ardita la previsione di un presidio vagamente sanzionatorio per i giudici penali della Corte suprema che avessero difficoltà a redigere motivazioni semplificate o comunque non si adattassero agevolmente al relativo dovere.

In conclusione, dunque, è difficilmente credibile che il seguito, nei fatti, della disposizione possa creare particolari problemi: per ragioni anche equitative a nessun consigliere si negherà, nei rapporti informativi dei Presidenti di sezione, la capacità di esposizione sintetica. La previsione sanzionatoria rischia, perciò, di essere *inutiliter data*.

Da notare ancora che sarebbe (sarebbe stato) auspicabile anche prevedere un modulo con una motivazione *standard* per i casi di annullamento senza rinvio per avvenuta prescrizione del reato.

Già oggi le sentenze che concludono il processo in questi termini rappresentano il 5% del totale. Se si affermasse, poi, l'idea per cui, o per autonoma scelta interpretativa della Corte assunta in *revirement* dell'attuale indirizzo, o per effetto di una pronuncia della Corte EDU, l'inammissibilità del ricorso non imputabile a cause originarie non può precludere l'operatività della declaratoria di prescrizione del reato e si dovesse mettere nel conto di dover fronteggiare altre migliaia di ricorsi all'anno, allora sarebbe giocoforza pensare a un modulo per smaltirne l'enorme carico prevedibile: operazione che, però, non potrebbe lasciare indifferente il potere legislativo e in ogni caso, al di là dell'effetto suggestivo, potrebbe alla fine davvero condurre la Corte ad occuparsi seriamente, ogni anno, di poco più di 15.000 ricorsi meritevoli di attenzione. Cifra, sia chiaro, ancora lontanissima dagli *standard* europei, ma ad impatto sicuramente accettabile, tenuto conto di un sistema nel quale l'accesso al giudizio di legittimità è sostanzialmente libero.

Da ultimo, merita una breve riflessione anche la disciplina motivazionale delle sentenze rese a Sezioni unite.

Il provvedimento del Primo presidente non se ne occupa e – parrebbe – a ragione: se è vero che le Sezioni unite rappresentano il livello più elevato della

terreno della carriera del magistrato in caso di non affermata capacità alla redazione di motivazioni semplificate.

nomofilachia e anzi intervengono, pressoché esclusivamente, per dirimere questioni controverse o, più marginalmente, per questioni di speciale importanza (art. 610² c.p.p.), è naturale che la redazione in forma semplificata non possa trovare ingresso per le relative decisioni.

Però è anche vero che in molte circostanze l'intervento del massimo Collegio – come nel caso della stessa sentenza qui in commento – è prevalentemente ripetitivo di altre decisioni già sufficientemente elaborate, rese in precedenza sempre a sezioni unite, e di conseguenza, si potrebbe limitare a citare la *leading decision*, risparmiandosi così rassegne non necessarie che a volte vengono avvertite dal lettore come evitabili prolissità²⁴.

Non sembrano, poi, compatibili con la *ratio* del provvedimento del Primo Presidente, citazioni, anche nelle sentenze delle Sezioni unite, di dottrina o, e anche questo è accaduto, digressioni del tutto eccentriche rispetto al *thema decidendum*²⁵.

6. Epilogo

Come si può capire dalle precedenti osservazioni, il percorso della Corte – per quanto rientri nella sua disponibilità, sia in sede di giurisdizione, sia in sede di amministrazione della giurisdizione – si presenta ad oggi tutt'altro che facile e i segnali verso un'inversione dell'attuale tendenza non appaiono univoci.

E pur dando atto al Primo Presidente di una forte sollecitudine per i gravissimi problemi della massima istanza di giurisdizione, è superfluo precisare che, per far cessare l'assedio, il ricorso alla motivazione semplificata – come già rappresentato anche nella relazione Agrò all'Assemblea generale di un anno fa – non è rimedio che da solo possa recare un tangibile beneficio.

Il *trend* in costante crescita dei ricorsi penali è lì tutto a dimostrare che solo un intervento legislativo complessivo (non limitato, quindi, alla sola rivisitazione della prescrizione) può risolvere il problema. Fermo restando che continuiamo ad essere convinti che vada riconsiderata, perché controvertibile, la giurisprudenza sui rapporti tra inammissibilità del ricorso e prescrizione, così come assestata dopo la sentenza De Luca²⁶: questa giurisprudenza, oltre ad essere discutibile, come risulta (e abbiamo cercato di dimostrare in queste note) *ex ore suo*, ha fallito l'obiettivo che verosimilmente

²⁴ A titolo di esempio, basti citare Sez. un., 26 settembre 2001 n. 624/2002, in *Cass. pen.*, 2002, 3180, con nota di LONATI, *Sul criterio per la definizione di prova «nuova» in vista del giudizio di revisione*: quasi un piccolo trattato sulla revisione, eccedente le strette necessità motivazionali.

²⁵ Per tutte, a titolo di esempio, Sez. un., 13 luglio 1998 n. 10086, in *Cass. pen.*, 1992, 112, in cui (punto 18 dei "motivi della decisione", ult. cpv.) compare una lunga digressione su presunti precedenti di diritto romano, di dubbia pertinenza ed esattezza.

²⁶ In *Cass. pen.*, 2001, 2988, con nota di CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*.

si prefiggeva (quello di decongestionare i ruoli della Corte) e continua ad esporre il governo italiano al rischio di una condanna in sede europea.

È remota l'ipotesi di un assalto alla Corte determinata da una giurisprudenza, presumibilmente ritenuta oggi lassista, sul tema qui oggetto di esame. E in ogni caso un assalto del genere potrebbe essere agevolmente rintuzzato. Residuerebbero i profili dello svilimento sia del processo penale, sia dell'effettività della pena: ma di esso davvero devono farsi carico i giudici piuttosto che il legislatore?

Alla fine, non pare prospettiva auspicabile quella per cui, come in un celebre romanzo²⁷, la Corte di cassazione consumasse invano il tempo, in una irrisolta condizione, sospesa tra speranza e disillusioni, ma senza realizzare una soluzione accettabile di un problema allo stato superiore alle sole sue forze.

²⁷ BUZZATI, *Il deserto dei Tartari*, Milano, 2016.